

Oggetto: Approvazione Convenzione con i comuni di Revò, Cloz e Brez per il servizio in convenzione della Segreteria generale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Constatato che i Comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, hanno superato positivamente il referendum per la fusione e che a partire dall'anno 01.01.2020 saranno inclusi nel nuovo Comune denominato "Novella";
- Visto che il segretario comunale dei Comuni di Brez e Cloz cesserà il rapporto di lavoro per collocamento in pensione per vecchiaia a datare dal 16.08.2018;
- Richiamata la propria deliberazione n. 29 di data odierna, con la quale il Comune di Brez dispone lo scioglimento della Convenzione con il Comune di Cloz per la gestione del "Servizio di Segreteria", approvata con deliberazione consiliare n. 36 di data 20.09.2013, esecutiva;

Visto che le Amministrazioni comunali di Revò, Cloz e Brez hanno dimostrato la volontà di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa;

- Vista la Convenzione per la Segreteria generale composta da n. 11 articoli che prevede il Comune di Revò come ente capo fila della Convenzione;
- Visto che il Segretario comunale ha rilasciato i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto;
- Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare la Convenzione composta da n. 11 articoli, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione così come approvata al punto 1;

3) Di imputare la spesa annua di competenza sul Bilancio del Comune di Brez;

4) Di inviare copia del presente atto ai Comuni di Cloz e Revò;

5) Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

!!!!!!!!!!!!*****!!!!!!!!!!!!